



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 130

Del 10/08/2026

Oggetto: Avviso pubblico Regione Lazio "Polizia Locale 4.0 – Edizione 2026: Investimenti" – Adesione all'Avviso – Approvazione del progetto "PONZA SICURA 4.0 – Dotazioni mobili e tecnologie per il controllo integrato del territorio insulare", del relativo piano finanziario e del Disciplinare operativo per l'impiego delle bodycam e delle dashcam – Impegno al cofinanziamento comunale.

L'anno Duemila ventisei il giorno dieci del mese di agosto alle ore 20:37 convocata dal Sindaco in modalità mista si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Vice Sindaco</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
MARIANO DE LUCA <i>Assessore</i>	X	
UMBERTO SCAROGNI <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Lazio – Direzione Personale, Enti Locali e Sicurezza, con determinazione dirigenziale n. G08887 del 30 giugno 2026, ha approvato l'Avviso pubblico denominato "*Polizia Locale 4.0 – Edizione 2026: Investimenti*", finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per il potenziamento delle dotazioni strumentali dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale dei Comuni del Lazio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 04.08.2026 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo per la partecipazione all'Avviso Pubblico della Regione Lazio "Polizia Locale 4.0 Edizione 2026: Investimenti"*", con la quale l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di partecipare al predetto avviso; ha formulato indirizzo affinché la proposta progettuale fosse finalizzata al potenziamento delle dotazioni strumentali del Servizio di Polizia Locale mediante l'acquisto, tra l'altro, di computer portatili, dash cam, body cam, fototrappole e strumentazione portatile per l'analisi dei falsi documentali; ha dato indirizzo al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio degli adempimenti finalizzati alla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativamente all'utilizzo delle body cam; ha demandato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari alla concreta attuazione dell'indirizzo impartito;

Preso atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso regionale è fissato alle ore 12:00 del 12 agosto 2026 e che la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente mediante la piattaforma regionale, secondo le modalità previste dall'Avviso;

Considerato che l'Avviso regionale ammette al finanziamento interventi destinati al potenziamento delle dotazioni strumentali della Polizia Locale e che, sulla base delle esigenze del Servizio, è stata predisposta apposita proposta progettuale;

Visto il progetto denominato: "PONZA SICURA 4.0 – Dotazioni mobili e tecnologie per il controllo integrato del territorio insulare", predisposto dal Servizio di Polizia Locale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla realizzazione di un sistema coordinato di tecnologie mobili comprendente computer portatili, dash cam, body cam, fototrappole portatili e strumentazione professionale per l'analisi dei falsi documentali;

Dato atto che il progetto prevede, in particolare, l'acquisizione di:

- n. 4 computer portatili professionali;
- n. 2 dash cam professionali;
- n. 3 body cam con trasmissione delle immagini in tempo reale;
- n. 3 fototrappole portatili 4G;
- n. 1 kit professionale portatile per l'analisi dei falsi documentali;

Dato atto che il quadro economico del progetto presenta un costo complessivo di € 25.500,00, IVA compresa ove dovuta e non recuperabile, così articolato:

€ 20.000,00 quale contributo richiesto alla Regione Lazio;

€ 5.500,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Ponza.

Rilevato che il cofinanziamento comunale di € 5.500,00 corrisponde al 21,57% della spesa complessiva e risulta superiore alla quota minima obbligatoria prevista per la fascia demografica di

appartenenza dell'Ente, con una quota volontaria eccedente rilevante ai fini del criterio premiale previsto dall'Avviso;

Dato atto che tra gli adempimenti necessari per la presentazione della candidatura è prevista l'adozione di una deliberazione della Giunta comunale che attesti la volontà dell'Ente di aderire all'Avviso, approvi il progetto e il relativo piano finanziario e assuma l'impegno irrevocabile al cofinanziamento comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza con sistemi in uso al Comune di Ponza";

Considerato che l'introduzione delle bodycam e delle dashcam rende necessario disciplinarne puntualmente le condizioni e modalità di utilizzo, l'assegnazione agli operatori, l'attivazione dei dispositivi, il trattamento e la conservazione delle registrazioni, gli accessi ai dati e le misure di sicurezza;

Visto, pertanto, il "Disciplinare operativo per l'impiego delle bodycam e delle dashcam da parte del Comando di Polizia Locale del Comune di Ponza", composto da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che disciplina l'assegnazione, l'attivazione e l'impiego dei dispositivi nonché il trattamento dei dati personali mediante essi raccolti;

Rilevato che il predetto disciplinare stabilisce espressamente il divieto di utilizzo delle bodycam e delle dashcam per il controllo ordinario, continuativo o sistematico dell'attività lavorativa degli operatori e prevede, prima della messa in esercizio dei dispositivi, l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro;

Considerato che il disciplinare prevede altresì, prima della messa in esercizio delle bodycam e delle dashcam, la predisposizione e approvazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, con il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati dell'Ente, nonché l'aggiornamento del registro dei trattamenti, l'adozione delle informative, l'individuazione degli operatori autorizzati e l'adozione degli ulteriori atti organizzativi e tecnici necessari;

Ritenuto, pertanto:

- di aderire all'Avviso regionale;
- di approvare il progetto "PONZA SICURA 4.0" e il relativo piano finanziario;
- di approvare il Disciplinare operativo per l'impiego delle bodycam e delle dashcam;
- di assumere l'impegno irrevocabile alla copertura della quota di cofinanziamento comunale;
- di autorizzare il Sindaco alla presentazione della domanda;
- di demandare ai Responsabili competenti l'adozione degli atti successivi;

Dato atto che le procedure di acquisto e gli impegni giuridicamente vincolanti saranno avviati successivamente alla presentazione della domanda, secondo le condizioni stabilite dall'Avviso regionale;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la legge 7 marzo 1986, n. 65;

la L.R. Lazio 13 gennaio 2005, n. 1;

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
la legge 20 maggio 1970, n. 300, con particolare riferimento all'art. 4;
il Regolamento (UE) 2016/679;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51;
il vigente Regolamento comunale in materia di videosorveglianza;
l'Avviso pubblico regionale "Polizia Locale 4.0 – Edizione 2026: Investimenti";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di aderire** all'Avviso pubblico della Regione Lazio denominato "Polizia Locale 4.0 – Edizione 2026: Investimenti", approvato con determinazione dirigenziale n. G08887 del 30 giugno 2026.
3. **Di approvare** il progetto denominato "PONZA SICURA 4.0 – Dotazioni mobili e tecnologie per il controllo integrato del territorio insulare", allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.
4. **Di approvare** il relativo piano finanziario, ricompreso nel progetto di cui al precedente punto, dell'importo complessivo di € 25.500,00, di cui:
 - € 20.000,00 quale contributo richiesto alla Regione Lazio;
 - € 5.500,00 quale cofinanziamento a carico del Comune di Ponza.
5. **Di assumere** l'impegno irrevocabile a garantire, in caso di ammissione a finanziamento, la quota di cofinanziamento comunale pari ad € 5.500,00, corrispondente al 21,57% del costo complessivo del progetto, assicurandone la copertura mediante risorse proprie del bilancio comunale e demandando al Responsabile del Servizio finanziario l'adozione degli atti contabili conseguenti.
6. **Di approvare** il "Disciplinare operativo per l'impiego delle bodycam e delle dashcam da parte del Comando di Polizia Locale del Comune di Ponza", composto da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.
7. **Di dare atto che** l'effettiva messa in esercizio delle bodycam e delle dashcam resta subordinata al completamento degli adempimenti previsti dal Disciplinare e, in particolare:
 - all'approvazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
 - all'acquisizione del parere del Responsabile della protezione dei dati;
 - all'espletamento degli adempimenti eventualmente necessari ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970;
 - all'adozione delle informative e degli atti di autorizzazione;
 - alla verifica della conformità tecnica e della sicurezza del sistema;
 - alla preventiva formazione del personale autorizzato.
8. **Di demandare** al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, per quanto di competenza:
 - a) l'adozione degli atti necessari alla presentazione e alla successiva attuazione del progetto;
 - b) l'adozione degli ordini di servizio e della modulistica operativa prevista dal Disciplinare;
 - c) l'individuazione e l'autorizzazione del personale addetto all'utilizzo dei dispositivi e al trattamento delle registrazioni;
 - d) l'organizzazione della formazione del personale;
 - e) l'adozione degli ulteriori adempimenti tecnici e organizzativi necessari alla corretta messa in esercizio delle dotazioni.

9. **Di demandare** agli uffici competenti, con il coinvolgimento e il supporto del Responsabile della protezione dei dati dell'Ente, l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Disciplinare approvato con il presente atto.

10. **Di autorizzare** il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione e alla presentazione dell'istanza di partecipazione all'Avviso regionale, nonché delle dichiarazioni e degli ulteriori documenti richiesti ai fini della candidatura.

11. **Di dare atto che** le procedure di acquisizione delle dotazioni previste dal progetto saranno espletate successivamente alla presentazione della domanda e nel rispetto dell'Avviso regionale, del D.Lgs. n. 36/2023 e della restante normativa applicabile.

12. **Di demandare** al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, al Responsabile del Servizio finanziario e agli altri uffici comunali interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

13. **Di dare atto che** i beni eventualmente acquisiti con il finanziamento saranno inventariati e destinati alle finalità istituzionali del Servizio di Polizia Locale, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Avviso regionale.

14. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento.

COMUNE DI PONZA
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

**DISCIPLINARE OPERATIVO PER L'IMPIEGO DELLE BODYCAM
E DELLE DASHCAM DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE DEL COMUNE DI PONZA**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola l'assegnazione, l'attivazione e l'impiego delle telecamere indossabili, di seguito denominate «bodycam», e delle telecamere installate sui veicoli di servizio, di seguito denominate «dashcam», in dotazione al Comando di Polizia Locale del Comune di Ponza, nonché il trattamento dei dati personali mediante esse raccolti.

2. Le bodycam e le dashcam sono utilizzate esclusivamente nell'ambito delle funzioni istituzionali attribuite alla Polizia locale dalla normativa vigente, entro i limiti territoriali e funzionali di competenza, per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e per la salvaguardia dell'incolumità degli operatori e delle persone coinvolte negli interventi.

3. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, di esecuzione di sanzioni penali, nonché di salvaguardia contro e prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica, è disciplinato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. Per i trattamenti aventi finalità amministrative o istituzionali diverse da quelle indicate al comma precedente trovano applicazione il Regolamento (UE) 2016/679, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le ulteriori disposizioni nazionali applicabili.

5. Il trattamento è effettuato, in particolare, nel rispetto:

- a) del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- c) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- d) della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- e) degli articoli 55, 57, 234, 348 e 354 del Codice di procedura penale;
- f) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, per quanto applicabile;
- h) dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- i) dei provvedimenti, delle linee guida e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- l) del Regolamento comunale vigente in materia di videosorveglianza.

6. Le registrazioni sono classificate e gestite in relazione alla specifica finalità per la quale sono state effettuate.

7. L'utilizzo delle bodycam e delle dashcam non richiede il consenso delle persone riprese, essendo il trattamento effettuato per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri attribuiti al Comune e alla Polizia locale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) bodycam: dispositivo portatile, applicato in modo visibile sull'uniforme dell'operatore, idoneo ad acquisire immagini, suoni e relativi metadati;
- b) dashcam: dispositivo installato su un veicolo di servizio, idoneo a riprendere quanto avviene nell'area interessata dall'intervento;
- c) registrazione: acquisizione e memorizzazione di immagini, audio e relativi metadati;
- d) metadati: informazioni associate alla registrazione, quali data, ora, identificativo del dispositivo ed eventuali coordinate geografiche, ove la relativa acquisizione sia necessaria e sia stata valutata nella valutazione d'impatto;

- e) operatore assegnatario: appartenente al Comando di Polizia Locale formalmente autorizzato all'utilizzo del dispositivo;
- f) personale autorizzato: personale espressamente autorizzato, mediante atto scritto, a svolgere determinate operazioni sui dati;
- g) archivio digitale: sistema informatico protetto nel quale sono trasferite e conservate le registrazioni;
- h) registrazione accidentale: registrazione avviata involontariamente oppure in assenza dei presupposti previsti dal presente disciplinare;
- i) estrazione: produzione di una copia della registrazione per esigenze processuali, investigative, amministrative o difensive consentite dalla legge.

Art. 3 – Finalità del trattamento

1. Le bodycam e le dashcam possono essere utilizzate esclusivamente per le seguenti finalità:
 - a) acquisizione e conservazione di elementi di prova relativi a fatti penalmente rilevanti;
 - b) documentazione di specifiche attività di polizia giudiziaria;
 - c) prevenzione e accertamento di reati, nei limiti delle competenze attribuite alla Polizia locale;
 - d) salvaguardia dell'incolumità degli operatori, delle persone presenti e dei terzi, in presenza di situazioni concrete di pericolo;
 - e) documentazione di situazioni operative critiche dalle quali possa derivare un pericolo per persone o cose;
 - f) ricostruzione di incidenti stradali o di altri eventi, quando la registrazione sia strettamente necessaria e consentita dalla normativa applicabile;
 - g) esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione, degli operatori e delle persone coinvolte, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Non costituisce finalità legittima la generica documentazione dell'ordinaria attività di servizio.
3. È vietata la registrazione continuativa, indiscriminata o preventiva dell'intero turno o servizio di pattugliamento.
4. Le registrazioni non possono essere utilizzate per finalità ulteriori e incompatibili rispetto a quelle che ne hanno determinato l'acquisizione.
5. L'utilizzo delle registrazioni per l'accertamento di illeciti amministrativi o di violazioni al Codice della strada è consentito esclusivamente quando risulti conforme alla specifica normativa di settore, alla finalità originaria della registrazione e alle condizioni individuate nella valutazione d'impatto.

Art. 4 – Principi generali del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, proporzionalità, pertinenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
2. Le riprese devono essere limitate agli eventi, ai soggetti, ai luoghi e al periodo temporale strettamente necessari rispetto alla finalità perseguita.
3. L'inquadratura deve essere orientata verso l'evento operativo, evitando, per quanto possibile, la ripresa di soggetti estranei, abitazioni, proprietà private e luoghi non interessati dall'intervento.
4. La captazione dell'audio è consentita esclusivamente durante le registrazioni legittimamente attivate e quando sia necessaria alla comprensione e alla documentazione dell'evento.
5. Le registrazioni originali non possono essere alterate, manipolate, annotate, sovrascritte o modificate.
6. Eventuali copie sottoposte a oscuramento, sfocatura, riduzione dell'audio o altre operazioni necessarie alla tutela dei terzi devono essere conservate separatamente e chiaramente identificate come copie derivate.

Art. 5 – Assegnazione e custodia dei dispositivi

1. Le bodycam sono assegnate esclusivamente agli operatori formalmente individuati dal Comandante mediante ordine di servizio o altro atto scritto.

2. L'assegnazione può essere effettuata in relazione alla natura del servizio, alla concreta possibilità di insorgenza di situazioni critiche, al rischio di aggressione, alla necessità di assicurare fonti di prova e alle ulteriori esigenze risultanti dalla valutazione preventiva del servizio.

3. La consegna e la restituzione di ciascun dispositivo sono annotate in un apposito registro, anche informatico, contenente almeno:

- a) identificativo univoco e numero di serie del dispositivo;
- b) nominativo o codice identificativo dell'operatore assegnatario;
- c) data e ora della consegna;
- d) data e ora della restituzione;
- e) indicazione della presenza o meno di registrazioni;
- f) eventuali anomalie, guasti o attivazioni accidentali;
- g) estremi dell'eventuale relazione di servizio.

4. All'atto della consegna, l'operatore verifica il funzionamento, lo stato di carica, la correttezza di data e ora e l'assenza di registrazioni precedenti accessibili sul dispositivo.

5. Durante il servizio, il dispositivo costituisce dotazione individuale dell'operatore assegnatario, che ne risponde in caso di uso improprio, manomissione, danneggiamento doloso o colposo, perdita o cessione non autorizzata.

6. È vietato cedere il dispositivo a personale non autorizzato, salvo situazioni eccezionali e motivate, da documentare mediante relazione di servizio.

7. Al termine del servizio, i dispositivi devono essere riconsegnati e collocati nella docking station o nell'apposito luogo protetto individuato dal Comando.

Art. 6 – Presupposti e modalità di attivazione delle bodycam

1. Le bodycam sono ordinariamente mantenute disattivate, anche quando vengono indossate dagli operatori.

2. L'attivazione avviene, di norma, su disposizione dell'ufficiale o dell'operatore responsabile o coordinatore del servizio presente sul posto.

3. In caso di necessità e urgenza, oppure quando non sia possibile ricevere tempestivamente disposizioni, l'operatore può procedere autonomamente all'attivazione in presenza di una delle seguenti circostanze:

- a) concreto e attuale pericolo per l'incolumità dell'operatore, di altre persone o di terzi;
- b) aggressioni, minacce, resistenza, violenza o altre situazioni di conflitto potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale;
- c) flagranza di reato o fuga di una persona sospettata di aver commesso un reato;
- d) necessità di assicurare fonti di prova ai sensi dell'articolo 348 del Codice di procedura penale;
- e) esecuzione di accertamenti urgenti, rilievi, perquisizioni, sequestri o altre attività di polizia giudiziaria consentite dalla legge;
- f) impiego o concreta possibilità di impiego di mezzi di coazione fisica;
- g) concreto pericolo di danno a persone o cose;
- h) interventi connotati da una situazione critica e imprevedibile, suscettibile di assumere rilevanza penale.

4. L'attivazione non può essere fondata su un pericolo meramente astratto, ipotetico o non desumibile da elementi concreti.

5. L'operatore deve attivare il dispositivo, quando possibile, nel momento in cui emerge la situazione che ne giustifica l'utilizzo, evitando di riprendere fatti precedenti o successivi non pertinenti.

6. La registrazione deve proseguire per tutta la durata dell'evento critico e deve essere interrotta non appena cessano le condizioni che ne hanno determinato l'attivazione.

7. È vietato interrompere arbitrariamente la registrazione durante lo svolgimento dell'evento che ne ha giustificato l'attivazione.

8. Qualora il dispositivo disponga di una funzione di pre-registrazione circolare, essa può essere utilizzata esclusivamente se specificamente esaminata nella valutazione d'impatto. I dati temporanei devono essere automaticamente sovrascritti entro un intervallo estremamente limitato e non devono essere accessibili o conservati qualora non venga attivata la registrazione principale.

Art. 7 – Presupposti e modalità di attivazione delle dashcam

1. Le dashcam non devono attivarsi automaticamente con l'avviamento del veicolo e sono ordinariamente mantenute disattivate.
2. È vietata la registrazione continuativa e indiscriminata dell'intero servizio di pattugliamento o di tutti gli spostamenti del veicolo.
3. La dashcam può essere attivata dall'operatore esclusivamente in presenza di:
 - a) un fatto penalmente rilevante in corso;
 - b) un inseguimento o altra attività operativa critica;
 - c) un concreto e attuale pericolo per persone o cose;
 - d) un'aggressione, un posto di controllo caratterizzato da specifiche circostanze di pericolo o un intervento nel quale sia prevedibile l'uso della forza;
 - e) un incidente stradale, quando sia necessario documentare tempestivamente lo stato dei luoghi, la posizione dei veicoli, le tracce e gli altri elementi utili alla ricostruzione;
 - f) altre situazioni espressamente individuate da disposizioni normative, provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o ordini di servizio conformi al presente disciplinare.
4. La registrazione deve essere interrotta non appena cessano le condizioni che ne hanno determinato l'attivazione.
5. L'inquadratura deve essere orientata verso la sede stradale o l'area direttamente interessata dall'intervento, evitando, per quanto possibile, la ripresa dell'interno del veicolo e degli operatori.
6. La registrazione dell'audio all'interno del veicolo di servizio è disabilitata, salvo che sia strettamente necessaria alla documentazione di uno specifico evento operativo e sia espressamente prevista dalla valutazione d'impatto.
7. Le dashcam non possono essere utilizzate per il controllo sistematico degli spostamenti, delle conversazioni o dell'attività lavorativa del personale.

Art. 8 – Informazione agli interessati

1. Le bodycam devono essere indossate in modo visibile e non occulto, compatibilmente con la foggia dell'uniforme e con le esigenze operative.
2. L'attivazione della registrazione deve essere segnalata, ove tecnicamente disponibile, mediante un indicatore luminoso chiaramente visibile.
3. Prima dell'avvio della registrazione, l'operatore informa verbalmente le persone presenti dell'attivazione del dispositivo e della finalità della registrazione.
4. Quando le circostanze non consentono di fornire l'informazione prima dell'attivazione, l'operatore vi provvede appena possibile.
5. L'informazione verbale può essere omessa quando:
 - a) possa derivarne un pericolo per l'incolumità dell'operatore o di altre persone;
 - b) possa essere compromesso l'esito dell'operazione;
 - c) possa essere pregiudicata un'attività di polizia giudiziaria o l'acquisizione di una fonte di prova;
 - d) ricorrano situazioni di urgenza, aggressione, fuga, resistenza o flagranza di reato;
 - e) l'avviso risulti materialmente impossibile.
6. L'omissione dell'avviso, quando rilevante, deve essere motivata nella relazione di servizio.
7. Il Comune rende disponibile sul proprio sito istituzionale un'informativa estesa relativa all'utilizzo delle bodycam e delle dashcam.
8. Al personale dipendente è fornita una specifica informativa relativa ai trattamenti che possono riguardarlo.

Art. 9 – Riprese in luoghi particolari e di soggetti vulnerabili

1. Nei luoghi di privata dimora la registrazione è consentita esclusivamente quando l'accesso e l'attività di polizia siano legittimi e la ripresa sia strettamente necessaria rispetto all'intervento in corso.
2. È vietata la registrazione all'interno di servizi igienici, spogliatoi e altri luoghi nei quali sussista una particolare aspettativa di riservatezza, salvo situazioni eccezionali di concreto e attuale pericolo per l'incolumità delle persone o specifiche attività di polizia giudiziaria consentite dalla legge.

3. All'interno di strutture sanitarie, luoghi di culto, istituti scolastici e altri luoghi sensibili, la ripresa deve essere limitata allo specifico evento che ha determinato l'intervento.
4. In presenza di minori, vittime di reato, persone ferite, persone sottoposte a cure sanitarie o soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, l'operatore limita, per quanto possibile, l'inquadratura e la captazione dell'audio agli elementi strettamente necessari.
5. Devono essere evitate, quando non pertinenti, le riprese di documenti sanitari, conversazioni riservate, nudità, condizioni di salute e altri dati di natura particolarmente delicata.
6. Le registrazioni non possono essere effettuate durante colloqui riservati tra la persona assistita e il proprio difensore, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.

Art. 10 – Relazione di servizio e registrazioni accidentali

1. L'operatore che ha attivato una bodycam o una dashcam redige, entro il termine del servizio o, in caso di oggettiva impossibilità, senza ritardo, una relazione contenente almeno:
 - a) data, luogo e orario dell'evento;
 - b) identificativo del dispositivo utilizzato;
 - c) motivazione dell'attivazione;
 - d) descrizione sintetica dei fatti registrati;
 - e) orario di inizio e di cessazione della registrazione;
 - f) eventuale mancata informazione agli interessati e relativa motivazione;
 - g) indicazione del procedimento penale, amministrativo o di servizio cui la registrazione si riferisce;
 - h) eventuali attivazioni accidentali, anomalie o interruzioni;
 - i) richiesta motivata di conservazione oltre il termine ordinario, quando necessaria.
2. Le registrazioni avviate accidentalmente o effettuate in assenza dei presupposti previsti dal presente disciplinare devono essere immediatamente segnalate dall'operatore.
3. Le registrazioni accidentali sono cancellate senza ritardo dal personale specificamente autorizzato alla gestione del sistema.
4. L'operatore che ha effettuato la registrazione non può procedere autonomamente alla sua cancellazione.
5. La cancellazione è documentata in apposito verbale o registro e deve risultare dai log del sistema.

Art. 11 – Trasferimento e conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni sono trasferite, entro la fine del servizio o comunque senza ingiustificato ritardo, nell'archivio digitale protetto individuato dal Comune.
2. Il trasferimento deve avvenire mediante docking station o altra procedura protetta, evitando l'utilizzo di dispositivi personali, applicazioni di messaggistica, posta elettronica ordinaria o supporti non autorizzati.
3. Al termine del trasferimento, le registrazioni presenti sul dispositivo sono cancellate automaticamente mediante procedura sicura, in modo da rendere il dispositivo disponibile per una nuova assegnazione privo di dati precedenti.
4. Le registrazioni non selezionate come pertinenti sono cancellate automaticamente e irreversibilmente entro sette giorni dalla loro acquisizione.
5. Le registrazioni delle dashcam prive di rilevanza sono cancellate o sovrascritte automaticamente entro ventiquattro ore, ferma restando l'esclusione della registrazione continuativa prevista dall'articolo 7.
6. Le registrazioni relative a fatti penalmente rilevanti sono acquisite, repertate e poste senza ritardo a disposizione dell'Autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice di procedura penale e le indicazioni impartite dall'Autorità procedente.
7. Una volta trasmesse all'Autorità giudiziaria, le registrazioni non sono ulteriormente conservate dal Comune, salvo che la conservazione sia necessaria per attività delegate, per esigenze processuali o difensive oppure sia stata disposta o autorizzata dall'Autorità giudiziaria.
8. Le registrazioni relative a procedimenti amministrativi, contenziosi, sinistri o richieste di un'Autorità possono essere conservate oltre il termine ordinario esclusivamente per il tempo strettamente necessario, sulla base di un provvedimento motivato che individui:

- a) la registrazione interessata;
- b) il procedimento di riferimento;
- c) la finalità della conservazione;
- d) i soggetti autorizzati all'accesso;
- e) il termine di conservazione o il criterio utilizzato per determinarlo.

9. La conservazione oltre sette giorni è autorizzata dal Comandante o da altro soggetto formalmente designato, previa verifica della necessità e della proporzionalità.

10. La mera possibilità astratta di un futuro utilizzo non costituisce motivo sufficiente per prolungare la conservazione.

11. Alla scadenza del termine previsto, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente e irreversibilmente, salvo l'esistenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o di altra causa legittima e documentata di conservazione.

Art. 12 – Accesso, visione ed estrazione

1. L'accesso alle registrazioni è consentito esclusivamente al personale autorizzato con atto scritto, nei limiti delle funzioni attribuite.

2. Devono essere individuate distintamente, per quanto possibile, le seguenti categorie:

- a) operatori autorizzati all'utilizzo dei dispositivi;
- b) addetti allo scaricamento e al trasferimento dei dati;
- c) personale autorizzato alla visione;
- d) personale autorizzato all'estrazione;
- e) amministratori di sistema;
- f) responsabili dei procedimenti investigativi o amministrativi cui le registrazioni si riferiscono.

3. Quando possibile, il personale autorizzato a visionare, selezionare, estrarre o cancellare le registrazioni deve essere diverso dall'operatore che le ha acquisite.

4. L'operatore assegnatario non può autonomamente visionare, modificare, duplicare, estrarre, diffondere o cancellare le registrazioni.

5. L'accesso all'archivio digitale avviene mediante credenziali personali e, ove tecnicamente possibile, autenticazione a più fattori.

6. Ogni accesso, visualizzazione, estrazione, copia, comunicazione e cancellazione deve essere tracciato mediante log non modificabili contenenti almeno l'identità dell'utente, la data e l'ora, l'operazione compiuta e la registrazione interessata.

7. Le registrazioni possono essere comunicate o trasmesse esclusivamente:

- a) all'Autorità giudiziaria;
- b) ad altre Forze di polizia, nei casi previsti dalla legge;
- c) ad altre autorità o soggetti pubblici legittimati;
- d) agli interessati o ai loro difensori, nei limiti della normativa applicabile e previa tutela dei diritti dei terzi;
- e) agli ulteriori soggetti aventi diritto in forza di legge o di un provvedimento dell'Autorità competente.

8. È vietata la diffusione delle registrazioni, salvo espressa previsione normativa o provvedimento dell'Autorità competente.

9. Non possono essere rilasciate copie contenenti dati di terzi non pertinenti. Prima del rilascio devono essere adottate, ove necessarie, tecniche di oscuramento delle immagini e alterazione delle voci.

Art. 13 – Estrazione e catena di custodia

1. L'estrazione di una registrazione è disposta dal Comandante, dall'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'attività o da altro soggetto formalmente autorizzato.

2. Ogni estrazione deve essere accompagnata da un verbale o da un'attestazione contenente:

- a) identificativo univoco della registrazione e del dispositivo;
- b) data, ora e luogo della registrazione;
- c) nominativo o codice dell'operatore assegnatario;
- d) data e ora dell'estrazione;

- e) nominativo dell'operatore che ha effettuato l'estrazione;
- f) motivazione e procedimento di riferimento;
- g) supporto o modalità di trasmissione utilizzati;
- h) soggetto destinatario;
- i) impronta informatica del file, ove tecnicamente disponibile;
- l) eventuali operazioni di oscuramento effettuate su una copia.

3. I file originali devono essere preservati nella loro integrità e non possono essere sottoposti ad alterazioni.

4. Le copie destinate all'Autorità giudiziaria o ad altri soggetti legittimati sono trasferite mediante canali protetti o supporti cifrati.

5. La chiave di decifratura, ove utilizzata, deve essere trasmessa mediante un canale diverso da quello impiegato per l'invio del file.

Art. 14 – Misure tecniche e organizzative di sicurezza

1. Il Comune adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, comprendenti almeno:

- a) cifratura delle registrazioni sul dispositivo, durante il trasferimento e durante la conservazione;
- b) memorie interne non liberamente accessibili dall'operatore;
- c) credenziali personali e profilazione degli accessi secondo il principio del minimo privilegio;
- d) autenticazione a più fattori, ove tecnicamente disponibile;
- e) registrazione e conservazione dei log di accesso e delle operazioni effettuate;
- f) sincronizzazione e protezione di data e ora;
- g) cancellazione automatica e irreversibile alla scadenza dei termini;
- h) protezione fisica dei server, delle docking station e degli apparati;
- i) procedure di backup, ripristino e continuità operativa, ove necessarie;
- l) aggiornamento periodico dei sistemi, degli applicativi e dei dispositivi;
- m) verifica periodica delle autorizzazioni e disattivazione tempestiva degli account non più necessari;
- n) protezione dei supporti utilizzati per l'esportazione;
- o) separazione, per quanto possibile, delle funzioni operative, amministrative e di controllo.

2. I dati devono essere conservati, di regola, nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

3. L'utilizzo di servizi cloud e qualsiasi eventuale trasferimento di dati verso Paesi terzi sono consentiti esclusivamente previa verifica della conformità alla normativa applicabile, coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati e adozione delle necessarie garanzie.

4. Il fornitore che tratta dati per conto del Comune deve essere nominato responsabile del trattamento mediante contratto o altro atto giuridico conforme alla normativa applicabile.

Art. 15 – Divieto di controllo sistematico dei lavoratori

1. Le bodycam e le dashcam non possono essere utilizzate per il controllo ordinario, continuativo o sistematico dell'attività lavorativa degli operatori.

2. Le registrazioni non possono essere attivate o visionate al solo fine di verificare la produttività, la posizione, le conversazioni, le pause o le modalità ordinarie di esecuzione della prestazione lavorativa.

3. Prima della messa in esercizio dei dispositivi sono espletati, ove applicabili, gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

4. L'eventuale utilizzabilità delle registrazioni per fini connessi al rapporto di lavoro resta subordinata al rispetto della normativa vigente, degli obblighi informativi e dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità.

Art. 16 – Titolare, soggetti designati e autorizzati

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore quale legale rappresentante dell'Ente.

2. Il Comandante della Polizia locale è individuato, secondo l'assetto organizzativo dell'Ente, quale soggetto designato dal titolare per l'attuazione e la gestione del trattamento effettuato mediante bodycam e dashcam.

3. Il Comandante:

- a) assicura l'applicazione del presente disciplinare;
- b) individua per iscritto il personale autorizzato;
- c) impartisce istruzioni operative specifiche;
- d) verifica periodicamente la permanenza delle autorizzazioni;
- e) assicura il rispetto dei tempi di conservazione;
- f) vigila sugli accessi, sulle estrazioni e sulla trasmissione dei dati;
- g) informa tempestivamente il titolare e il Responsabile della protezione dei dati in caso di anomalie o violazioni;
- h) assicura la formazione del personale;
- i) dispone verifiche periodiche sul corretto funzionamento dei dispositivi e del sistema di gestione.

4. Il Vice Comandante o altro ufficiale può esercitare le funzioni previste dal presente disciplinare esclusivamente se formalmente designato e autorizzato.

5. Gli operatori possono trattare i dati esclusivamente nei limiti dell'autorizzazione ricevuta e secondo le istruzioni impartite.

6. Il Responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di consulenza, sorveglianza e cooperazione previste dalla normativa, ferma restando la responsabilità decisionale del titolare.

7. Gli eventuali fornitori di servizi informatici, cloud, manutenzione o assistenza che abbiano accesso ai dati sono nominati responsabili del trattamento mediante apposito atto.

Art. 17 – Valutazione d'impatto e adempimenti preliminari

1. Prima della messa in esercizio delle bodycam e delle dashcam, il Comune effettua e approva una specifica valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, con il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati.

2. La valutazione d'impatto deve riguardare almeno:

- a) numero, marca, modello e caratteristiche dei dispositivi;
- b) categorie di dati raccolti;
- c) eventuale acquisizione di audio, GPS e metadati;
- d) condizioni di attivazione e disattivazione;
- e) eventuale funzione di pre-registrazione;
- f) modalità di trasferimento, conservazione ed estrazione;
- g) localizzazione dei server e degli eventuali servizi cloud;
- h) soggetti autorizzati e relativi profili di accesso;
- i) tempi e procedure di cancellazione;
- l) rischi per i cittadini, i minori, i soggetti vulnerabili e il personale dipendente;
- m) misure tecniche e organizzative adottate per mitigare i rischi;
- n) eventuali funzionalità automatizzate o di intelligenza artificiale.

3. Qualora dalla valutazione d'impatto permanga un rischio elevato non adeguatamente mitigabile, il titolare procede alla consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali secondo la normativa applicabile.

4. Prima dell'attivazione del sistema devono inoltre essere:

- a) aggiornato il registro delle attività di trattamento;
- b) adottate le informative per gli interessati e per il personale dipendente;
- c) individuati e autorizzati per iscritto gli operatori;
- d) nominati gli eventuali responsabili esterni;
- e) espletati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di controllo a distanza dei lavoratori;
- f) adottati gli ordini di servizio, i registri e la modulistica previsti dal presente disciplinare;
- g) verificata la conformità tecnica e la sicurezza dei dispositivi e dei sistemi di conservazione.

Art. 18 – Informativa e diritti degli interessati

1. Il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale un'informativa estesa contenente gli elementi richiesti dalla normativa applicabile.
2. L'informativa deve indicare almeno:
 - a) identità e dati di contatto del titolare;
 - b) dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati;
 - c) finalità e base giuridica del trattamento;
 - d) categorie di dati raccolti;
 - e) modalità e tempi di conservazione;
 - f) categorie di destinatari;
 - g) modalità di esercizio dei diritti;
 - h) diritto di proporre reclamo al Garante;
 - i) eventuali limitazioni previste dalla legge.
3. I diritti degli interessati sono esercitati secondo gli articoli 12 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 oppure secondo gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 51/2018, in relazione alla finalità del trattamento.
4. L'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso nei casi e con le garanzie previste dalla legge, quando ciò sia necessario per non compromettere indagini, procedimenti, prevenzione e accertamento di reati, sicurezza pubblica, conservazione delle fonti di prova o diritti e libertà di altre persone.
5. L'accesso alle registrazioni è consentito nei limiti in cui sia possibile individuare i dati riguardanti il richiedente senza pregiudicare i diritti dei terzi.
6. Prima del rilascio di una copia devono essere oscurati o resi non intelligibili i dati dei terzi non pertinenti, salvo che sussista una diversa base giuridica per la loro comunicazione.
7. La rettifica non può comportare l'alterazione della registrazione originale. Eventuali dichiarazioni integrative o contestazioni dell'interessato sono conservate separatamente e collegate alla registrazione.

Art. 19 – Divieti

1. È vietato:
 - a) utilizzare bodycam e dashcam per finalità personali o comunque estranee ai compiti istituzionali;
 - b) effettuare registrazioni continuative e indiscriminate;
 - c) attivare i dispositivi in assenza dei presupposti previsti dal presente disciplinare;
 - d) occultare il dispositivo, salvo specifiche attività consentite dalla legge e disciplinate mediante separato provvedimento;
 - e) alterare, manipolare, modificare o cancellare senza autorizzazione le registrazioni;
 - f) duplicare, fotografare o riprendere i filmati mediante telefoni cellulari o altri dispositivi;
 - g) trasferire i filmati su dispositivi personali, sistemi di messaggistica, social network, posta elettronica ordinaria o archivi non autorizzati;
 - h) visionare registrazioni per curiosità o per finalità non collegate al servizio;
 - i) comunicare o diffondere immagini, audio o informazioni acquisite mediante i dispositivi a soggetti non autorizzati;
 - l) utilizzare sistemi di riconoscimento facciale, identificazione biometrica, analisi delle emozioni, profilazione o classificazione automatica delle persone, salvo espressa previsione normativa e preventiva verifica degli adempimenti applicabili;
 - m) utilizzare registrazioni per finalità disciplinari o di controllo dei lavoratori in violazione della normativa vigente;
 - n) rimuovere, disattivare o eludere le misure di sicurezza del dispositivo o del sistema di gestione.
2. Le funzionalità di intelligenza artificiale eventualmente presenti nel sistema devono essere mantenute disabilitate, salvo che il loro utilizzo sia consentito dalla legge, specificamente valutato nella valutazione d'impatto e formalmente autorizzato dal titolare.

Art. 20 – Violazioni dei dati personali

1. Costituisce violazione dei dati personali qualsiasi evento che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, l'accesso abusivo o l'indisponibilità delle registrazioni.
2. Il personale che venga a conoscenza di una violazione o di una possibile violazione deve informare immediatamente il Comandante, il titolare e il Responsabile della protezione dei dati, secondo la procedura adottata dal Comune.
3. La segnalazione deve contenere, per quanto possibile:
 - a) descrizione dell'evento;
 - b) data e ora della scoperta;
 - c) dispositivi e registrazioni interessati;
 - d) categorie e numero approssimativo degli interessati;
 - e) possibili conseguenze;
 - f) misure immediatamente adottate.
4. Il titolare valuta la violazione e provvede alla sua documentazione, all'eventuale notifica al Garante e alla comunicazione agli interessati nei casi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
5. È vietato occultare, ritardare o omettere la segnalazione di una violazione.

Art. 21 – Formazione del personale

1. L'utilizzo dei dispositivi è riservato agli operatori che abbiano ricevuto una formazione teorica e pratica specifica.
2. La formazione deve riguardare almeno:
 - a) caratteristiche e corretto utilizzo dei dispositivi;
 - b) condizioni di attivazione e disattivazione;
 - c) normativa sulla protezione dei dati personali;
 - d) modalità di informazione degli interessati;
 - e) cautele nei confronti di minori, vittime e soggetti vulnerabili;
 - f) redazione della relazione di servizio;
 - g) trasferimento, conservazione ed estrazione delle registrazioni;
 - h) gestione delle attivazioni accidentali;
 - i) sicurezza informatica e gestione delle violazioni dei dati;
 - l) responsabilità disciplinari, civili, amministrative e penali derivanti dall'uso improprio.
3. La formazione deve essere aggiornata periodicamente e in occasione di modifiche normative, organizzative o tecnologiche.
4. Della partecipazione alla formazione deve essere conservata apposita documentazione.

Art. 22 – Verifiche periodiche

1. Il Comandante dispone verifiche periodiche, almeno annuali, sul rispetto del presente disciplinare e sul corretto funzionamento del sistema.
2. Le verifiche riguardano almeno:
 - a) correttezza delle assegnazioni;
 - b) legittimità delle attivazioni;
 - c) rispetto dei tempi di conservazione;
 - d) regolarità degli accessi e delle estrazioni;
 - e) funzionamento dei sistemi di cancellazione automatica;
 - f) completezza dei registri e delle relazioni di servizio;
 - g) aggiornamento delle autorizzazioni;
 - h) adeguatezza delle misure di sicurezza;
 - i) eventuali anomalie o violazioni riscontrate.

3. La valutazione d'impatto e il presente disciplinare sono riesaminati ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti dei dispositivi, del software, delle finalità, delle modalità di conservazione o del quadro normativo e, in ogni caso, con cadenza periodica.

Art. 23 – Responsabilità e sanzioni

1. Il personale è tenuto a rispettare il presente disciplinare, le istruzioni impartite dal titolare e dal Comandante e le disposizioni normative vigenti.

2. La violazione delle disposizioni del presente disciplinare può comportare, secondo la gravità dei fatti:

- a) responsabilità disciplinare;
- b) responsabilità amministrativa e contabile;
- c) responsabilità civile;
- d) responsabilità penale;
- e) responsabilità in materia di protezione dei dati personali.

3. Resta ferma la responsabilità individuale per la diffusione illecita, l'alterazione, la distruzione, la sottrazione o l'utilizzo indebito delle registrazioni.

Art. 24 – Allegati operativi

1. Costituiscono allegati al presente disciplinare:

- a) modello del registro di consegna e riconsegna dei dispositivi;
- b) modello della relazione di utilizzo delle bodycam e delle dashcam;
- c) modello di verbale di estrazione e consegna delle registrazioni;
- d) modello di segnalazione delle registrazioni accidentali;
- e) modello di segnalazione di una violazione dei dati personali;
- f) informativa estesa agli interessati;
- g) informativa destinata al personale dipendente;
- h) istruzioni operative impartite agli operatori autorizzati.

2. Gli allegati possono essere aggiornati dal Comandante, sentito il Responsabile della protezione dei dati, purché le modifiche non incidano sulle finalità, sui presupposti di liceità o sui principi fondamentali stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 25 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto con il quale viene approvato, subordinatamente al completamento degli adempimenti indicati nell'articolo 17.

2. L'effettiva messa in esercizio dei dispositivi è subordinata:

- a) all'approvazione della valutazione d'impatto;
- b) all'acquisizione del parere del Responsabile della protezione dei dati;
- c) all'espletamento degli eventuali adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge n. 300/1970;
- d) all'adozione delle informative e degli atti di autorizzazione;
- e) alla verifica della conformità tecnica e della sicurezza del sistema;
- f) alla formazione preventiva del personale autorizzato.

3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa europea e nazionale vigente, al Regolamento comunale sulla videosorveglianza, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e alle disposizioni dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza competente.

4. Eventuali disposizioni del presente disciplinare divenute incompatibili con sopravvenute norme di legge o prescrizioni dell'Autorità competente cessano di trovare applicazione e sono sostituite dalle disposizioni sopravvenute.

Ponza, _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE**

COMUNE DI PONZA

Servizio di Polizia Locale

PONZA SICURA 4.0

Dotazioni mobili e tecnologie per il controllo integrato del territorio insulare

Proposta progettuale per l'Avviso pubblico "Polizia Locale 4.0 - Edizione 2026: Investimenti"

Soggetto proponente	Comune di Ponza (LT)
Fascia demografica	I Fascia - Comune sino a 5.000 abitanti
Costo complessivo	€ 25.500,00
Contributo richiesto	€ 20.000,00

Determinazione regionale n. G08887 del 30 giugno 2026

Data progetto: agosto 2026

1. Scheda identificativa del progetto

Titolo	PONZA SICURA 4.0
Sottotitolo	Dotazioni mobili e tecnologie per il controllo integrato del territorio insulare
Ente proponente	Comune di Ponza - Provincia di Latina
Struttura beneficiaria	Servizio di Polizia Locale
Fascia	I Fascia demografica
Referente tecnico	Responsabile del Servizio di Polizia Locale - Gen. Brig. c.a. G.d.F. Salvatore Terranova
Durata	12 mesi dalla data di accettazione del contributo
Costo totale	€ 25.500,00, IVA compresa ove dovuta e non recuperabile
Finanziamento	Regione Lazio € 20.000,00; Comune di Ponza € 5.500,00

SINTESI DELL'INTERVENTO

Il progetto introduce un sistema coordinato di tecnologie mobili composto da computer portatili, dash cam, body cam con trasmissione delle immagini in tempo reale, fototrappole portatili e strumentazione per l'analisi dei falsi documentali. Le dotazioni sono destinate a rendere più rapidi, documentabili e sicuri i controlli svolti dagli operatori fuori sede, con particolare riferimento alla viabilità, alla sicurezza urbana, alla polizia amministrativa e ambientale e alla verifica dell'autenticità dei documenti.

2. Premessa e riferimenti

La proposta è predisposta in attuazione dell'Avviso pubblico della Regione Lazio "Polizia Locale 4.0 - Edizione 2026: Investimenti", approvato con determinazione dirigenziale n. G08887 del 30 giugno 2026, finalizzato al potenziamento delle dotazioni strumentali dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale mediante contributi in conto capitale. Il progetto è coerente con le finalità di prevenzione e repressione delle condotte illecite, sicurezza urbana e stradale, controllo capillare del territorio e innovazione dei processi operativi.

Costituiscono principali riferimenti:

1. legge 7 marzo 1986, n. 65, recante la legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale;
2. legge regionale Lazio 13 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche, recante norme in materia di Polizia Locale;
3. regolamento regionale Lazio 29 gennaio 2016, n. 1, per gli aspetti applicabili alle dotazioni e agli strumenti in uso alla Polizia Locale;
4. deliberazioni della Giunta regionale Lazio n. 714 del 7 agosto 2025 e n. 412 del 21 maggio 2026;
5. regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, in materia di protezione dei dati personali;
6. art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per l'impiego dei dispositivi dai quali possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori;
7. decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le successive procedure di acquisizione;
8. legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Contesto territoriale e operativo

Ponza presenta caratteristiche che incidono in modo significativo sull'organizzazione dei servizi di Polizia Locale: territorio insulare, rete viaria limitata e complessa, nuclei abitati distribuiti lungo l'isola, presenza di aree portuali e costiere, forte vocazione turistica e marcata oscillazione stagionale della popolazione presente. Nei mesi di maggiore afflusso si intensificano la mobilità veicolare e pedonale, gli arrivi via mare, le attività commerciali e di somministrazione, gli eventi pubblici e le richieste di intervento.

La conformazione del territorio rende necessario operare frequentemente fuori dal Comando, in condizioni di collegamento non sempre immediate con la sede, e richiede strumenti leggeri, autonomi, trasportabili e rapidamente dispiegabili. La distanza fisica dai principali presidi tecnici della terraferma accentua inoltre l'esigenza di svolgere sul posto controlli documentali più affidabili e di acquisire elementi probatori digitali con procedure uniformi e tracciabili.

3.1 Fattori di pressione operativa

- incremento estivo dei flussi turistici, degli imbarchi e sbarchi e della pressione sulla viabilità locale;
- necessità di controlli dinamici lungo un asse viario stretto, con spazi operativi ridotti e frequenti situazioni di congestione;
- controlli di polizia amministrativa, commerciale, edilizia e ambientale svolti in località distanti dalla sede;
- esigenza di tutela degli operatori nelle attività a contatto con il pubblico e negli interventi potenzialmente conflittuali;
- presenza di aree isolate o difficilmente presidabili in modo continuativo, esposte ad abbandono di rifiuti e altri illeciti ambientali;
- necessità di verificare documenti di identità, patenti, permessi di soggiorno e altri titoli esibiti da un'utenza eterogenea e ad alta mobilità.

3.2 Dati quantitativi da riportare nella domanda

I seguenti dati, richiesti o rilevanti ai fini dei criteri A e B dell'Avviso, sono riportati sulla base delle fonti ufficiali e dei registri dell'Ente:

Indicatore	Fonte	Dato di progetto
Popolazione residente al 31/12/2025	ISTAT	3.295 residenti
Operatori a tempo indeterminato al 31/12/2025 del Comando di Polizia Locale	Ufficio personale	n. 5
Superficie urbanizzata	Dati ISPRA aggiornati	0,9811 km ² (98,11 ha)
Interventi complessivi gestiti nel 2025	Registri/relazione annuale	n. 250 - da confermare con registro/relazione

Fonti: ISTAT, popolazione residente al 1° gennaio 2026; ISPRA-SNPA, Consumo di suolo 2025. Rapporti utili ai criteri A.1 e A.2: 659 residenti e 0,1962 km² di superficie urbanizzata per operatore.

4. Analisi dei fabbisogni e criticità

La ricognizione organizzativa evidenzia il bisogno di rafforzare la capacità di intervento in mobilità e di collegare in modo più efficace l'attività svolta sul territorio con la sede del Servizio. Il progetto risponde a una carenza non limitata al singolo dispositivo, ma riferita all'intera catena operativa: rilevazione dell'evento, tutela dell'operatore, acquisizione dei dati, verifica documentale, conservazione controllata delle evidenze e successiva redazione degli atti.

- **Operatività decentrata:** gli accertamenti sono spesso svolti lontano dal Comando e richiedono postazioni informatiche mobili affidabili.
- **Documentazione dei servizi esterni:** la registrazione professionale degli eventi stradali e degli interventi migliora la ricostruzione dei fatti, la trasparenza e la tutela reciproca.
- **Sicurezza degli operatori:** la body cam consente la ripresa dell'intervento e, nei modelli richiesti dal bando, la trasmissione in tempo reale delle immagini alla postazione autorizzata.
- **Controllo ambientale flessibile:** le fototrappole permettono servizi temporanei e mirati in siti variabili, senza realizzare impianti territoriali permanenti esclusi dal finanziamento.
- **Contrasto ai falsi documentali:** l'esame visivo non è sufficiente per individuare alterazioni sofisticate; occorre una strumentazione portatile multispettrale e di lettura dei dispositivi elettronici.

4.1 Dotazione attuale e vetustà

La ricognizione interna dell'inventario evidenzia l'assenza delle cinque categorie di dotazioni richieste. Gli acquisti sono pertanto finalizzati all'introduzione di servizi ex novo; tale risultanza sarà formalizzata mediante attestazione del Servizio competente, così da documentare i criteri B.1 e B.2 dell'Avviso.

Categoria	N. attuale	Anno medio	Stato	Intervento
Computer portatili	0	-	assente	servizio ex novo
Dash cam	0	-	assente	servizio ex novo
Body cam	0	-	assente	servizio ex novo
Fototrappole	0	-	assente	servizio ex novo
Analisi falsi documentali	0	-	assente	servizio ex novo

5. Obiettivi del progetto

5.1 Obiettivo generale

Potenziare la capacità del Servizio di Polizia Locale di prevenire, accertare e documentare gli illeciti sul territorio comunale, migliorando la tempestività degli interventi, la sicurezza degli operatori, la qualità degli elementi probatori e la continuità operativa tra pattuglie e sede.

5.2 Obiettivi specifici

- digitalizzare le attività svolte fuori sede e ridurre i tempi di rientro e di trascrizione degli accertamenti;

- dotare i veicoli di servizio di sistemi professionali per la registrazione degli eventi stradali esterni;
- rafforzare la protezione degli operatori e la tracciabilità degli interventi attraverso body cam regolamentate;
- aumentare la capacità di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali mediante dispositivi portatili e temporanei;
- rendere disponibili sul territorio strumenti tecnici per l'individuazione di documenti falsi, alterati o contraffatti;
- adottare soluzioni a basso consumo energetico, durevoli, aggiornabili e coerenti con i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione.

6. Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede l'acquisto in proprietà delle seguenti dotazioni, da inventariare e destinare in via esclusiva alle funzioni istituzionali del Servizio di Polizia Locale. Le specifiche definitive saranno calibrate in sede di affidamento nel rispetto dei principi di equivalenza, concorrenza e risultato, senza indicazione di marchi.

6.1 Computer portatili professionali - n. 4

Quattro notebook professionali, preferibilmente di tipo semi-rugged o comunque idonei all'impiego mobile, completi di custodia protettiva, alimentatore, accessori di connettività e sistemi hardware di sicurezza.

- schermo da circa 14 pollici ad alta leggibilità, memoria RAM non inferiore a 16 GB e unità SSD non inferiore a 512 GB;
- connettività Wi-Fi di ultima generazione e predisposizione alla connessione mobile;
- modulo TPM 2.0, avvio protetto, cifratura del disco e autenticazione forte;
- batteria ad autonomia estesa, custodia da trasporto e accessori necessari all'uso esterno;
- sistema operativo professionale e licenze strettamente capitalizzabili incluse nel pacchetto di fornitura.

Impiego: consultazione delle banche dati autorizzate, redazione di verbali e relazioni, acquisizione di documentazione fotografica, supporto a sopralluoghi, incidenti stradali e controlli amministrativi.

6.2 Dash Cam professionali - n. 2

Due sistemi di videoregistrazione veicolare da installare su altrettanti mezzi di servizio, individuati mediante il registro dei veicoli del Comando previa verifica della compatibilità tecnica, con costo separatamente evidenziato nel quadro economico.

- ripresa frontale ad alta definizione, grandangolo, registrazione in condizioni di scarsa illuminazione e marcatura temporale;
- geolocalizzazione, registrazione ciclica controllata e protezione dei file relativi agli eventi;
- memoria rimovibile o unità protetta, sistemi antimanomissione e accesso riservato;

- alimentazione integrata nel veicolo e configurazione chiavi in mano inclusa nel costo capitalizzabile della dotazione;
- esportazione selettiva delle registrazioni e conservazione secondo tempi definiti dal disciplinare interno.

Impiego: documentazione degli eventi stradali esterni, sicurezza della circolazione, supporto al rilievo dei sinistri e tutela della pattuglia durante i servizi dinamici.

6.3 Body cam con trasmissione in tempo reale - n. 3

Tre telecamere indossabili professionali, complete di stazione di ricarica e trasferimento dati, accessori di aggancio e componenti necessari alla ricezione delle immagini presso una postazione autorizzata.

- trasmissione delle immagini in tempo reale alla centrale/postazione operativa, come richiesto dall'Avviso;
- registrazione audio-video ad alta definizione, modalità notturna e buffer pre-evento configurabile;
- autonomia idonea al turno di servizio, protezione almeno IP67 e resistenza agli urti;
- cifratura dei dati, identificativo univoco dell'operatore/dispositivo, marcatura temporale e audit degli accessi;
- docking station, trasferimento controllato e profili di autorizzazione differenziati.

Impiego: servizi di sicurezza urbana, polizia stradale e amministrativa, interventi a rischio di conflitto, tutela dell'operatore e corretta ricostruzione dei fatti.

6.4 Fototrappole portatili - n. 3

Tre dispositivi autonomi, facilmente collocabili, removibili e mimetizzabili, destinati a servizi temporanei e non continuativi in siti individuati con specifico ordine di servizio.

- sensore ad alta definizione, illuminatore infrarosso non visibile e attivazione mediante sensore di movimento;
- connettività 4G/LTE per l'invio controllato di immagini e avvisi a personale autorizzato;
- alimentazione a batterie ricaricabili o a lunga durata, protezione per uso esterno e contenitore antimanomissione;
- cinghie, staffe e accessori per il posizionamento rapido senza opere permanenti;
- configurazione della qualità e dei tempi di conservazione secondo necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Impiego: contrasto all'abbandono di rifiuti e ad altri illeciti ambientali in aree isolate o interessate da fenomeni ricorrenti. Non è prevista cartellonistica a carico del finanziamento né la realizzazione di impianti di videosorveglianza urbana permanenti.

6.5 Strumentazione portatile per l'analisi dei falsi documentali - n. 1 kit

Un kit professionale trasportabile per l'analisi di passaporti, carte d'identità, patenti di guida, permessi di soggiorno e altri documenti di sicurezza.

- sorgenti di illuminazione bianca, radente, trasmessa, ultravioletta e infrarossa;
- sistema di ingrandimento e acquisizione ad alta risoluzione per filigrane, microstampe, ologrammi, inchiostri e cancellature;
- lettore MRZ e lettore RFID/NFC per il controllo dei documenti elettronici e dei relativi chip;
- software specialistico con licenza perpetua o comunque capitalizzabile, incluso nel pacchetto, e archivio tecnico di riferimento;
- valigia protettiva, alimentazione autonoma e possibilità di generare un rapporto tecnico dell'esame.

Impiego: controlli di polizia stradale e amministrativa, identificazione delle persone, verifica di patenti e permessi, contrasto alle frodi documentali e migliore selezione dei casi da sottoporre ad approfondimento.

7. Modello operativo integrato e innovazione dei processi

Le dotazioni saranno impiegate come componenti di un unico processo operativo. L'innovazione non consiste nella sola sostituzione di hardware, ma nella creazione di una sequenza digitale controllata che riduce duplicazioni, migliora la qualità degli atti e consente al responsabile di ricostruire le operazioni compiute.

- **Attivazione del servizio:** assegnazione nominativa delle dotazioni, verifica dello stato, registrazione dell'uscita e applicazione delle istruzioni operative.
- **Intervento sul territorio:** uso del computer portatile per consultazioni e atti; dash cam e body cam attivate nei casi previsti; fototrappole collocate esclusivamente con ordine di servizio.
- **Controllo documentale:** analisi tecnica immediata dei documenti dubbi e acquisizione dei soli elementi necessari all'attività istituzionale.
- **Rientro e trasferimento:** conferimento dei dispositivi, scarico protetto dei dati, classificazione dell'evento e separazione dei contenuti rilevanti da quelli non pertinenti.
- **Conservazione e utilizzo:** accesso riservato, tracciato e motivato; esportazione delle evidenze per finalità di polizia giudiziaria, amministrativa o di tutela legale secondo competenza.
- **Chiusura:** cancellazione allo scadere dei tempi stabiliti, salvo conservazione ulteriore richiesta da un procedimento o dall'Autorità competente.

ELEMENTO QUALIFICANTE C.4

La combinazione di mobilità informatica, ripresa professionale, trasmissione in tempo reale, controllo ambientale temporaneo e verifica documentale tecnica innalza la sicurezza degli operatori e digitalizza l'intero ciclo dell'intervento, in coerenza con il criterio "Innovazione dei processi e sicurezza operativa".

8. Presupposti regolamentari, privacy e sicurezza

L'impiego delle tecnologie di ripresa avverrà nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Prima della messa in esercizio saranno aggiornati gli atti organizzativi, il registro dei trattamenti, le autorizzazioni al personale e, quando necessario, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, con coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati dell'Ente.

8.1 Condizioni di ammissibilità da attestare

Dotazione	Condizione vincolante	Estremi da inserire
Body cam	Regolamento di utilizzo già adottato e accordo con le RSU; in alternativa, autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.	DA INSERIRE: estremi del regolamento e dell'accordo RSU oppure dell'autorizzazione ITL
Fototrappole	Regolamento di utilizzo già adottato e dichiarazione di rigoroso rispetto della normativa privacy e dei provvedimenti del Garante.	DA INSERIRE: estremi del regolamento e della dichiarazione in materia di protezione dei dati

8.2 Misure organizzative e tecniche

- attivazione dei dispositivi solo nelle circostanze individuate dai regolamenti e dagli ordini di servizio;
- informazione agli interessati secondo le modalità compatibili con le attività di istituto e con le norme applicabili;
- accesso ai dati consentito esclusivamente a personale formalmente autorizzato e formato;
- cifratura dei dispositivi e dei supporti, credenziali individuali, autenticazione forte e registrazione degli accessi;
- conservazione per un periodo predeterminato e cancellazione automatica, salve esigenze istruttorie o di polizia giudiziaria;
- divieto di utilizzo per finalità ulteriori e assenza di funzioni di riconoscimento facciale;
- procedure per estrazione, duplicazione, catena di custodia e consegna all'Autorità giudiziaria;
- verifiche periodiche sull'integrità dei dispositivi, aggiornamento del firmware e gestione degli incidenti di sicurezza.

9. Coerenza territoriale e sostenibilità ambientale

La scelta di attrezzature portatili è particolarmente coerente con il contesto insulare di Ponza, nel quale la rapidità di spostamento, la ridotta disponibilità di spazi e la necessità di presidiare località diverse rendono poco efficaci soluzioni statiche. Le fototrappole sono idonee alla rotazione su siti isolati; computer e kit documentale consentono accertamenti sul posto; dash cam e body cam supportano i servizi nella rete viaria e nelle aree portuali ad alta intensità di utenza.

9.1 Sostenibilità

- dispositivi ad alta efficienza energetica, con modalità di risparmio e spegnimento automatico;
- batterie ricaricabili e sostituibili, ove tecnicamente possibile, per prolungare la vita utile del bene;
- componenti modulari e aggiornabili, con disponibilità di ricambi e assistenza per almeno cinque anni;
- imballaggi ridotti e riciclabili e corretta gestione a fine vita dei RAEE;
- condivisione programmata delle dotazioni tra le pattuglie, evitando acquisti sovradimensionati;
- riduzione degli spostamenti ripetitivi verso il Comando e della produzione di copie cartacee.

10. Risultati attesi e indicatori

Gli indicatori saranno rilevati dal referente tecnico a decorrere dall'entrata in esercizio delle dotazioni e riportati nella relazione finale sugli obiettivi conseguiti. I target sono riferiti ai primi dodici mesi di piena operatività, salvo adeguamento motivato in base alla data effettiva di consegna.

Indicatore	Baseline	Target	Fonte di verifica
Postazioni informatiche mobili operative	0	4	Inventario e verbali di consegna
Veicoli di servizio dotati di dash cam	0	2	Installazione e registro mezzi
Body cam operative	0	3	Registro assegnazioni e test
Fototrappole portatili disponibili	0	3	Registro posizionamenti
Kit falsi documentali operativo	0	1	Verbale collaudo e registro controlli
Disponibilità tecnica delle nuove dotazioni	n.d.	≥ 95%	Registro guasti/manutenzioni
Riduzione tempo medio di completamento degli atti mobili	Da rilevare	≥ 20%	Campione prima/dopo

11. Quadro economico e piano finanziario

Gli importi sono stime comprensive di IVA, ove dovuta e non recuperabile, e degli accessori hardware essenziali. Le quantità e le caratteristiche funzionali costituiscono il nucleo del progetto; eventuali economie di gara saranno gestite nel rispetto dell'Avviso e delle autorizzazioni regionali eventualmente necessarie. Non sono previste spese autonome di formazione, assistenza corrente, canoni di noleggio, leasing o abbonamenti non capitalizzabili.

N.	Dotazione	Q.tà	Costo unitario	Totale
1	Computer portatili professionali completi di accessori	4	€ 1.500,00	€ 6.000,00
2	Dash cam professionali, installazione capitalizzabile compresa	2	€ 1.250,00	€ 2.500,00
3	Body cam con trasmissione in tempo reale, docking e componenti di ricezione	3	€ 1.750,00	€ 5.250,00

N.	Dotazione	Q.tà	Costo unitario	Totale
4	Fototrappole portatili 4G con accessori e protezioni	3	€ 750,00	€ 2.250,00
5	Kit portatile professionale per l'analisi dei falsi documentali	1	€ 9.500,00	€ 9.500,00
TOTALE PROGETTO				€ 25.500,00

Nota al quadro economico: le stime dovranno essere confermate mediante indagine di mercato; i preventivi non sono obbligatori per la domanda, ma possono essere allegati nella sezione "Altro".

11.1 Copertura finanziaria

Fonte	Importo	% sul totale
Contributo Regione Lazio richiesto	€ 20.000,00	78,43%
Cofinanziamento Comune di Ponza	€ 5.500,00	21,57%
TOTALE	€ 25.500,00	100%

COFINANZIAMENTO PREMIALE

Per la I Fascia il cofinanziamento minimo obbligatorio è pari al 10% della spesa complessiva. Su un costo totale di € 25.500,00, la quota minima è pari a € 2.550,00. Il Comune di Ponza assicura complessivamente € 5.500,00, corrispondenti al 21,57% della spesa: € 2.550,00 costituiscono la quota minima obbligatoria ed € 2.950,00, pari all'11,57% del totale, costituiscono cofinanziamento volontario eccedente, rilevante ai fini del criterio D.1.

12. Cronoprogramma

Il progetto sarà concluso entro dodici mesi dall'accettazione del contributo. Le procedure di acquisto e gli impegni giuridicamente vincolanti saranno avviati esclusivamente dopo la presentazione della domanda, in conformità alle FAQ regionali del 27 luglio 2026.

Fase	Periodo	Attività e risultato
Avvio	Mese 1	Accettazione del contributo; nomina RUP; acquisizione CUP; conferma del quadro tecnico.
Progettazione acquisti	Mesi 1-2	Capitolato prestazionale, indagine di mercato e definizione della procedura di affidamento.
Affidamento	Mesi 2-4	Aggiudicazione, impegno della spesa, CIG e ordini di fornitura.
Consegna	Mesi 4-6	Consegna, inventariazione, installazione delle dash cam e configurazione delle dotazioni.
Collaudo	Mesi 6-7	Verifica di conformità, test di trasmissione, sicurezza, autonomia e qualità delle riprese.
Messa in esercizio	Mesi 7-8	Assegnazione, addestramento operativo interno e avvio dei registri di utilizzo.

Fase	Periodo	Attività e risultato
Monitoraggio e chiusura	Mesi 9-12	Monitoraggio indicatori, attestazione di regolare esecuzione, rendicontazione e relazione finale.

13. Governance, gestione e manutenzione

La responsabilità amministrativa dell'attuazione sarà attribuita al RUP nominato dopo l'eventuale ammissione a finanziamento. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale assicurerà la definizione dei requisiti operativi, il collaudo funzionale, l'assegnazione delle dotazioni e il monitoraggio dei risultati. Il Servizio finanziario curerà gli adempimenti contabili e la rendicontazione.

- iscrizione di tutti i beni nell'inventario patrimoniale del Comune e destinazione esclusiva al Servizio di Polizia Locale;
- apposizione del CUP e del riferimento all'Avviso su fatture elettroniche e mandati di pagamento;
- conservazione di determina a contrarre/affidamento, CIG, ordini, documenti di trasporto, verifiche di conformità, fatture e quietanze;
- manutenzione ordinaria, SIM e traffico dati, eventuali servizi cloud, rinnovi software e servizi successivi alla garanzia mediante risorse ordinarie di bilancio dell'Ente, senza imputazione al contributo regionale;
- verifica semestrale dello stato dei dispositivi, delle batterie, dei supporti di memoria e degli aggiornamenti di sicurezza;
- adozione di un registro delle assegnazioni e di procedure per guasti, perdita, furto o compromissione dei dati.

14. Rischi di attuazione e misure di mitigazione

Rischio	Livello	Misura di mitigazione
Ritardi nelle forniture	Medio	Capitolato chiaro, verifica preventiva dei tempi, lotti coordinati e monitoraggio contrattuale.
Incompatibilità tecnica	Basso	Test preliminare, requisiti di interoperabilità e collaudo con possibilità di sostituzione.
Mancato completamento degli atti privacy/lavoro	Alto	Verifica degli atti prima dell'invio della domanda; coinvolgimento RSU/ITL e DPO.
Uso non uniforme	Medio	Istruzioni operative, registro assegnazioni, addestramento e verifiche periodiche.
Costi correnti non coperti	Basso	Preferenza per licenze perpetue e hardware autonomo; previsione delle manutenzioni nel bilancio ordinario.

15. Coerenza con i criteri di valutazione

Criterio	Elemento del progetto	Evidenza
A.1-A.2	Pressione demografica e territoriale	Rapporto popolazione/superficie urbanizzata rispetto agli operatori a tempo indeterminato.
A.3	Volume operativo	Numero complessivo degli interventi 2025 tratto dai registri o dalla relazione annuale.
B.1	Carenza strumentale	Ricognizione dotazioni/operatori per ciascuna categoria richiesta.
B.2	Vetustà o nuovo servizio	Inventario con anno, stato e indicazione "ex novo" o "sostituzione".
B.3	Ricorrenza contributi	Elenco dei contributi pubblici ricevuti negli ultimi dieci anni.
C.1	Fabbisogni e impatto	Collegamento diretto tra criticità operative e funzioni delle cinque dotazioni.
C.2	Coerenza territoriale	Soluzioni portatili adatte a territorio insulare, costiero e stagionale.
C.3	Sostenibilità	Basso consumo, batterie ricaricabili, modularità, minori spostamenti e riduzione carta.
C.4-D.1	Innovazione e cofinanziamento	Flusso digitale integrato; cofinanziamento comunale del 21,57%, superiore al minimo del 10%, con quota volontaria eccedente dell'11,57%.

Il RUP

Il Referente tecnico

Gen. Brig. c.a. G.d.F. Salvatore Terranova

[da nominare]

Il Legale rappresentante dell'Ente

COMUNE DI PONZA
Protocollo Interno N. 15560/2026 del 11-08-2026
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Gen. Brig. Salvatore Terranova



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Antonio Massimiliano Centimeli



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente		Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino		f.to Dott.ssa Nicolina Serpa

La sottoscritta Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- ☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Nicolina Serpa



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 11/08/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

Alfredo Tricoli

